

## Terre e rocce da scavo

Comunicazione ai sensi dell'art. 41bis, comma 1, della legge n. 98/2013

La normativa nazionale che regola la gestione delle terre e rocce da scavo ([L. 98/2013, art. 41bis](#)) prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo invii ad ARPAV una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare definite all'art. 41bis, comma 1.

La Regione Veneto ha fornito indicazioni ([Circolare n. 397711 del 23/9/2013](#)) sulle modalità per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni ad ARPAV, alla quale sono allegati il [MODELLO 1](#), da utilizzare per la dichiarazione di inizio attività o per la modifica in corso d'opera, e il [MODELLO 2](#), da utilizzare per la dichiarazione di fine attività.

*Le dichiarazioni devono essere inviate all'indirizzo [dapty@pec.arpav.it](mailto:dapty@pec.arpav.it) indicando nell'oggetto "Dichiarazione terre e rocce da scavo, Nome del proponente, Comune in cui ricade l'area di scavo".*

Nel caso in cui il produttore delle terre provveda all'accertamento del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso del sito di utilizzo dovranno essere seguite le [istruzioni operative definite da ARPAV](#) e dovranno essere inviate ad ARPAV come allegati alla dichiarazione una breve relazione con l'inquadramento cartografico del punto di prelievo, le modalità di campionamento utilizzate e il rapporto di prova insieme con il database per la trasmissione dei dati.

E' possibile scaricare [qui il database da compilare](#) per l'invio dei dati e le [istruzioni per l'inserimento dei dati](#).

I dati ricevuti vengono caricati nel database regionale associati alla corrispondente localizzazione geografica del campione analizzato.

E' possibile visualizzare la [posizione dei punti](#) in cui sono stati prelevati ed analizzati i campioni e [scaricare il database](#) aggiornato composto da un database con i risultati analitici e da una cartografia (formato shp) con i relativi punti di campionamento.